

COMUNE DI TADASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che in attuazione della L.R. n°18 del 02.08.2016, secondo le disposizioni delle nuove Linee Guida approvate con delibere della Giunta Regionale n°27/24 del 29.05.2018 e n°31/16 del 19.06.2018 e ai sensi della delibera della Giunta Comunale n°34 del 08.08.2018, viene indetto il seguente

Bando per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata REIS (Reddito di inclusione sociale) 2018-“AGIUDU TORRAU”

Scadenza per la presentazione delle richieste ore 13.00 del 10 settembre 2018

Art. 1 Principi

Con la misura regionale REIS (Reddito d'Inclusione Sociale), si intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un percorso che ha come obiettivo l'inclusione attiva per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati nel presente bando.

Il percorso prevede l'avvio di un progetto personalizzato che includa tutto il nucleo familiare beneficiario del contributo.

Art. 2 Requisiti

Requisiti anagrafici

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Requisiti generali

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a € 800,00 mensili, elevati a € 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

È necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI (misura nazionale) e al REIS (misura regionale), presentino domanda per il REI prima di inoltrare domanda per il REIS. Tutti i nuclei familiari che non hanno i requisiti per il REI, dovranno presentare solo domanda REIS.

Art. 3 Priorità d'accesso e soglie ISEE

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura del REIS. Il rispetto delle priorità costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte del Comune.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente avviso. A queste famiglie è riconosciuto un *importo forfettario* secondo i criteri applicativi stabiliti nelle linee guida regionali e indicato nel presente avviso.

Il Progetto di inclusione attiva e quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del presente avviso non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente avviso e tutti quelli con ISEE fino a € 3.000,00 secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente avviso e tutti quelli con ISEE fino a € 6.000,00 secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da € 6.000,00 a € 9.000,00.

Priorità 5

Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente avviso, con ISEE fino ad € 9.000,00 che abbiano anche ISRE non superiore ad € 3.000,00 e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

Art. 4 Ammontare del contributo

L'entità del sussidio economico mensile varia in relazione alla composizione del nucleo familiare così come sotto specificato e prescinde dalla durata del progetto di inclusione attiva stabilito, che potrà essere superiore al periodo di erogazione monetaria del sussidio.

4.1 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS

NUM. COMPONENTI	SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE	DURATA EROGAZIONE
1	€ 299,00	9 mesi
2	€ 399,00	9 mesi
3	€ 499,00	9 mesi
4 e più	€ 540,00	9 mesi

4.2 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari REI

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n°147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un *importo forfettario* con risorse regionali, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n°147 a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale", ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo.

Ai nuclei beneficiari del REI alla data di scadenza del presenta bando, viene riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo familiare e a prescindere dal sussidio mensile REI di cui beneficiano, come di seguito dettagliato.

NUMERO COMPONENTI	INTEGRAZIONE MENSILE	DURATA EROGAZIONE
1	€ 60,00	9 mesi
2	€ 90,00	9 mesi
3	€ 120,00	9 mesi
4 e più	€ 150,00	9 mesi

Art 5 Modalità di erogazione

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimane invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

Può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, diventino anche beneficiari REI. In queste circostanze il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui sopra.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

Il sussidio economico non può essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere direttamente erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare.

In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Art. 6 Procedure di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva

Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art.3.1 del presente bando) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone:

- a) **servizio civico comunale** per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- b) **attivazione di progetti d'inclusione attiva** che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali;
- c) **promozione e attivazione di tirocini formativi** per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- d) **promozione e attivazione di progetti** volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
- e) **promozione della lettura** (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- f) **partecipazione a progetti d'inclusione** promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;

g) **laboratori creativi** in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

Art. 7 Durata del progetto

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario. In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

Art. 8 Beneficiari REIS senza vincolo di progetto di inclusione attiva

L'erogazione dei benefici previsti dalla misura del REIS non verrà vincolata alla partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di cittadini e cittadine:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinate ai sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.

Art. 9 Obblighi beneficiari

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La mancata adesione agli impegni previsti dal progetto personalizzato determina la decadenza dal beneficio del REIS.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, potranno essere realizzati anche interventi combinati tra il Comune, l'Ufficio di Piano dell'ambito PLUS, l'ASPAL oltre che il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio.

Art. 10 Presentazione delle domande

Le domande, compilate su apposito modulo, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Tadasuni, entro il termine perentorio del **10 settembre 2018 ore 13.00, complete di tutta la documentazione**.

Alle domande, redatte in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione ISEE in corso di validità con allegata DSU;
2. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità), relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
4. solo per i cittadini stranieri extracomunitari, carta di soggiorno.

La domanda dovrà essere compilata in ogni parte e completa dei relativi allegati pena esclusione dal beneficio.

I nuclei familiari ammessi al REI alla data di scadenza del presente bando non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale. Ma sono inseriti d'ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS

Si precisa che potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Le domande saranno accolte secondo le categorie di priorità sopra evidenziate e sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Sardegna.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, eventuali ulteriori richieste potranno essere accolte a "sportello", compatibilmente con la disponibilità dei fondi, secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale e comunque sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 11- Motivi di esclusione

Sono esclusi dal programma, coloro che:

- non possiedono i requisiti di cui al punto 2;
- il cui Indicatore ISEE superi la soglia di povertà di cui al punto 3;
- effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
- non comunichino tempestivamente al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma (situazione familiare, economica, lavorativa);
- rifiutino di essere inseriti nei Piani Personalizzati di inclusione attiva;
- non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "patto di inclusione", ovvero nel progetto d'inclusione attiva;
- utilizzino il contributo in maniera inappropriata rispetto alle reali esigenze del nucleo familiare.

Art. 12 Sistema di controlli, sanzioni e strumenti di partecipazione al procedimento

Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti.

In sede di formazione della graduatoria e in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a determinare il punteggio.

I titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, potranno accedere agli atti del procedimento amministrativo che conduce alla formazione della graduatoria, entro i limiti del diritto alla riservatezza dei contro-interessati.

I richiedenti potranno, altresì, presentare istanze di riesame della graduatoria, nonché effettuare segnalazioni agli uffici in ordine alla omissione di uno o più elementi utili alla determinazione del punteggio da parte di uno o più concorrenti.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dagli interessati.

L'Amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno inoltre l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Art. 13 Redazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria verrà affissa all'albo pretorio on-line del Comune per giorni 7 consecutivi, con valore di notifica. La graduatoria verrà pubblicata, al fine della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati, riportando numero, data del protocollo ed esito della stessa con la relativa motivazione (i cittadini sono pertanto invitati a prendere nota dei dati al momento della presentazione dell'istanza, al fine di agevolare la consultazione della graduatoria).

Gli interessati possono inoltrare ricorso avverso le graduatorie entro 7 giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Qualora non vi siano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 14 Dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

Art. 15 Pubblicità del bando

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.tadasuni.or.it.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda, è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico.

Art. 16 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è Antonella Deiana.

Art. 17 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle norme statuite in materia dalla Regione Sardegna cui alla L.R. 18/2016, con le modalità di cui alle deliberazione di Giunta Regionale 27/24 del 29.05.2018 approvata in via definitiva dalla deliberazione di Giunta Regionale 31/16 del 19.06.2018.

Eventuali disposizioni del presente documento incompatibili con norme regionali successivamente sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.

Tadasuni, li 10.08.2018

La responsabile del servizio
F.to Antonella Deiana